



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**17 SET. 2024**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

R	COMUNE DI MONTECENERI				
	19 SET. 2024				
SIN	SEG	MUN	UTC	CAN	AAP

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 22 agosto 2024 del Municipio del Comune di Monteceneri postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei collaboratori comunali (in seguito ROCC);

preso atto che:

- il ROCC è stato approvato dal Consiglio comunale in data 18 giugno 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 16 cpv. 5 – Orario di lavoro

A proposito dell'allerta canicola si rammenta il tenore dell'articolo 53 lettera d ROC del Comune di Monteceneri, vincolante per le autorità comunali, in base al quale *nei giorni in cui è in vigore l'allarme decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga all'art. 53 lett. b del presente regolamento, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia, la pavimentazione stradale e il giardinaggio è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.*

Art. 22 – Descrizione della funzione

La modifica del mansionario non dovrebbe ledere la dignità professionale né pregiudicare il diritto allo stipendio del collaboratore o della collaboratrice (v. art. 23 cpv. 2 ROCC).

Art. 36 cpv. 1 – Trattenute sullo stipendio

Al capoverso 1 viene sostituita d'ufficio la parola "altro", in quanto troppo indeterminata, con l'espressione "**danni arrecati al datore di lavoro**" (v. art. 38 LStip).

Art. 37 cpv. 1 – Scala degli stipendi e modalità di pagamento

La menzionata "scala salariale applicata agli impiegati dello Stato del Cantone Ticino e ai docenti" dovrebbe figurare quale parte integrante del ROCC (al momento della prossima revisione andrebbe aggiunto un allegato che riprenda tutte, o una parte, delle classi indicate all'articolo 4 LStip; v. art. 135 cpv. 2 LOC). Si rimarca che in caso di modifiche sostanziali della scala degli stipendi da parte del Cantone occorrerà coinvolgere nuovamente il Consiglio comunale per approvazione delle stesse, non potendo ritenere acquisito il consenso comunale alle suddette modifiche, poiché non ancora note allorquando il Legislativo ha approvato il rinvio a precisi stipendi, definiti in quel momento nella LStip tra un minimo ed un massimo.

Art. 54 cpv. 2 – Vacanze - riduzione

Con riguardo ai cambiamenti intervenuti nel diritto federale (v. "Matrimonio per tutti"; art. 329g CO e art. 16j LIPG, queste ultime modifiche in vigore dal 1. gennaio 2024) occorre procedere d'ufficio ad un adattamento redazionale, introducendo d'ufficio nel testo i termini (in grassetto) "per l'altro genitore" (v. art. 329b cpv. 3 lett. c CO):

Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità e paternità (per l'altro genitore).

Decisione n. 6750 del 17 settembre 2024

Art. 56 cpv. 1 seconda frase e cpv. 4 – Congedo maternità, parentale, allattamento e adozione

Richiamando quanto indicato sopra, si apporta la seguente modifica d'ufficio (parti in grassetto):

¹... Il collaboratore ha diritto ad un congedo pagato per paternità (**per l'altro genitore**) della durata ...

⁴... interamente o parzialmente al padre (**all'altro genitore**) del nascituro.

Art. 57- Altri congedi

Al momento di decidere se concedere "altri congedi pagati o non pagati" il Municipio dovrebbe in particolare ricordare l'esistenza del congedo giovanile per il volontariato di cui all'articolo 329e CO.

Art. 59 cpvv. 1 e 3 - Principio

Il capoverso 3 sembra contraddire il capoverso 1 dal momento che rende potestativa la stipulazione di un'assicurazione per la copertura del salario in caso di malattia, quando invece al capoverso 1 essa è obbligatoria ("il Comune assicura ... contro la perdita di salario dovuta a ... o malattia");

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e :

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei collaboratori comunali del Comune di Monteceneri con le modifiche d'ufficio di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Monteceneri, Casella postale 329, 6802 Rivera;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca